

Considerato che la competente Commissione tecnico-consulativa, nella riunione del 29 novembre 2018, dopo l'ulteriore riesame dell'istanza e la relativa documentazione secondo i criteri indicati ed allegati nel sopra citato decreto, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento evidenziando che «la documentazione fornita dall'Associazione di ontosofia psicosomatica definisce un indirizzo psicoterapeutico specifico denominato "ontosofia psicosomatica" e lo colloca nell'area delle psicoterapie umanistiche. L'ontosofia viene descritta come una "teoria scientifica basata su un approccio psico-somato-dinamico che costituisce un modello di psicoterapia che integra gli studi della fisica e della filosofia a supporto di alcune intuizioni sue proprie (autorganizzazione della realtà, concetto di anima (psiche) – armonia, maieutica". Per quanto riguarda le evidenze a sostegno della validità scientifica dell'indirizzo e della sua efficacia, viene affermato che "la validità della psicoterapia ontosofica deriva soprattutto dalla casistica clinica" e dal "metodo razionale che riteniamo il terapeuta debba seguire nell'elaborare la casistica clinica". Più oltre, a proposito dei criteri di verifica dei risultati in psicoterapia, viene affermato il criterio di "attenzione allo studio del caso singolo più che su dati statistici e quantitativi. La documentazione fornisce anche descrizioni di fasi del trattamento, che culminano nella "Autorealizzazione dell'io ontico reale-evidenziamento del maestro interiore". A sostegno di quanto ciò che viene affermato in termini concettuali si traduca in risultati concreti, non viene fornito alcun tipo di documentazione. Anche qualora si condividesse che il metodo migliore per valutare il risultato di un trattamento psicoterapico fosse il caso singolo, non viene prodotta alcuna pubblicazione a sostegno di ciò.

Questa impostazione appare in evidente contrasto con i criteri definitori della validità scientifica dell'indirizzo teorico e metodologico pubblicati sul sito web del Miur con decreto direttoriale prot. 14612 del 10 maggio 2018, che si riferisce a riferimenti documentati aggiornati (pubblicazioni scientifiche) delle evidenze scientifiche che dimostrano l'efficacia dei metodi psicoterapeutici da insegnare e il riconoscimento scientifico internazionale e nazionale dell'indirizzo adottato»;

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Associazione di ontosofia psicosomatica» con sede in Bari – via Umberto Giordano n. 22/A –, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario, reso nella seduta del 28 novembre 2018, dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2018

*Il Capo del Dipartimento:* VALDITARA

18A08097

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2018.

**Recepimento della direttiva 2016/1855/UE della Commissione del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante: «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti» e, in particolare, l'art. 7;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, concernente: «Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti»;

Vista la direttiva 2016/1855/UE della Commissione del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale la predetta direttiva 2016/1855/UE;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio superiore di sanità ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiché non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato I, parte II - «Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego», del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, come sostituito da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, la tabella relativa alla voce «Etere dimetilico» è sostituita dalla seguente:



Nome	Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)	Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente
Etere dimetilico	Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina (*)	0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina
	Preparazione di collagene (**) e derivati del collagene, tranne la gelatina	3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina

(\*) Per «gelatina» si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

(\*\*) Per «collagene» si intende il prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

*Il Ministro: GRILLO*

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2018  
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3422

18A08100

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 dicembre 2018.

**Modifiche del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 recante «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 168 del 21 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al Registro nazionale le varietà ed i portinnesti già riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 21 giugno 2016;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 recante aggiornamento del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 143/2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 luglio 2018, n. 160;

